



Associazione Magistrati Tributarî
Il Presidente

Al Ministro dell'economia e delle finanze
On. le Giancarlo Giorgetti

Illustre Ministro e illustre Vice Ministro,
la legge n. 130 del 31.8.2022, pubblicata sulla GU del 1 settembre 2022, di riforma dell'ordinamento tributario, ha comportato e comporterà, in mancanza di idonei interventi da parte di questo Governo, gravi ripercussioni sullo status dei giudici tributari e sull'attività giudiziaria. Oltre al taglio degli organici, alla riduzione delle sedi giudiziarie per accorpamento, al conseguente spostamento dei giudici in servizio presso uffici diversi da quelli dove ora sono incardinati, senza peraltro un idoneo ristoro economico, permane l'atavico problema del **trattamento economico riservato ai giudici tributari**. Il Legislatore aveva previsto a favore di tutti i giudici in servizio, due tipologie di compensi: **compenso fisso e compenso variabile**. Il compenso fisso è previsto per la partecipazione alle udienze di merito. Nulla è dovuto per la partecipazione alle udienze cautelari. Di seguito il quadro esplicativo

COMPENSO MENSILE FISSO (LORDO):

Funzione	DM 28/06/2002	DM 18/07/2019 contributo mensile di €80,00 per spese di informatizzazione
Presidente di Commissione	€ 415,00	€ 415,00 + € 80,00 = € 495,00
Presidente di sezione	€ 363,00	€ 363,00 + € 80,00 = € 443,00
Vice Presidente di sezione	€ 337,00	€ 337,00 + € 80,00 = € 417,00
Giudici	€ 311,00	€ 311,00 + € 80,00 = € 391,00

Il compenso variabile è riconosciuto ai giudici, secondo lo schema di seguito indicato, sulla base del numero delle sentenze redatte ed è **immutato dal 2006**. Nulla è dovuto al giudice per la stesura dei provvedimenti giudiziari diversi dalle sentenze. Le ordinanze cautelari, come la partecipazione alle udienze cautelari non sono retribuite. Questo disconoscimento economico oggi, a seguito delle disposizioni della legge n.130/22 appaiono ancora più penalizzanti se si considera che la trattazione delle istanze cautelari deve essere obbligatoriamente messa a calendario entro 30 giorni dalla presentazione della istanza.

COMPENSO VARIABILE (LORDO):

D.M. MEF 24.3.2006			
Funzione	AA 2006- 2022	Legge 130/22	Ordinanze cautelari
Presidente di Commissione	€ 4,50	invariato	€ 0
Presidente di Sezione	€ 3,50	invariato	€ 0
Vice Presidente di Sezione	€ 2,50	invariato	€ 0
Estensore	€ 11,50	invariato	€ 0
Componente del Collegio	€ 26,00	invariato	€ 0

Nell'anno 2011 il Legislatore ha introdotto, anche per le controversie giudiziarie tributarie, il CUT e con il DL 98/2011, l'art 37 ha riconosciuto a favore dei componenti delle Commissioni tributarie (giudici e

personale amministrativo), che conseguivano l'obiettivo di ridurre l'arretrato di almeno il 10% rispetto ai carichi dell'anno precedente, il premio di produttività.

La Legge n. 130/22 ha rivisto il sistema dei pagamenti, abolito il sistema premiale, riportato i compensi alle due voci iniziali: **compenso fisso** e **compenso variabile** e disposto l'aggiornamento (lordo) del 130% degli attuali compensi fissi. L'incentivo introdotto nel 2011, a fronte dell'abbattimento dell'arretrato (premio di produttività) calcolato in misura percentuale delle entrate annue del CUT (art 37 del DL 98/2011) , è stato soppresso dalla legge n. 130/22.

L' aumento del 130% (lordo) del compenso fisso, previsto nell'art 4 comma 3 lett. c della legge di riforma, si traduce - di fatto - in un' ulteriore riduzione delle risorse economiche stanziare a favore dei giudici tributari.

Quanto si segnala è il risultato della verifica di dati oggettivi e testualmente riscontrabili. Così come oggettiva è la considerazione che il compenso erogato ai giudici tributari, sia pure sotto le diverse formulazioni (fisso e variabile) conduce allo stesso risultato: è un trattamento economico indecoroso, lontano dai parametri costituzionali di equità e correlazione con la funzione giudicante e che, peraltro, prescinde da un rapporto sinallagmatico con l' insieme delle norme ordinamentali primarie e secondarie in materia di obblighi e responsabilità connesse e consequenziali allo svolgimento di questa funzione.

Si pensi alle responsabilità organizzative di funzionamento dei Collegi e della Corte di giustizia; alla gestione dei carichi di lavoro, alla funzione di vigilanza che, in via gradata, compete a ciascun giudice, a secondo del ruolo; al sistema delle incompatibilità personali (del giudice) e oggettive (estese fino al 2° grado di parentela); all'obbligo di partecipazione a 4 udienze di merito mensili e alla tenuta delle udienze cautelari entro il termine massimo di 30 giorni dal deposito dell'istanza; alla formazione continua senza rimborsi e neppure esenzione dallo svolgimento della attività giudicante; all'obbligo di ottemperare ai provvedimenti di assegnazioni di ufficio in sedi diverse da quelle di appartenenza per assicurare l'esercizio della attività giudiziaria, senza un compenso economico adeguato ma solo un' indennità di funzione omnicomprensiva di €100,00.

Si tratta di norme di maggiore impatto rispetto a quelle previste per le altre categorie professionali (magistrati, GOT, giudici di pace) a fronte delle quali non corrisponde un adeguato riconoscimento economico, né per la parte relativa al compenso fisso e tanto meno per la parte del compenso variabile, quest'ultimo fermo da oltre 17 anni!

Queste oggettive considerazioni portano ad esprimerci in senso negativo sulla determinazione dei compensi in favore dei giudici tributari, espressa nella legge n. 130/22.

Il compenso previsto non solo non corrisponde alla qualità e quantità del lavoro prestato, ma è lesivo della dignità della categoria, avulso da qualsiasi riparametrazione che tenga conto da un lato dell'aumento intervenuto medio tempore del costo della vita e dall'altro dell'incrementato impegno professionale a cui sono tenuti i giudici tributari alla luce della riforma introdotta con la legge n. 130 del 2022, anche con riferimento ai nuovi obblighi e al carico minimo di provvedimenti che ciascun giudice deve obbligatoriamente garantire.

Altro aspetto che a nostro avviso richiede una giusta valutazione, è la evidente ingiustificata disparità tra i compensi delineati dalla legge n. 130/22 (discriminatori e mortificanti) a favore dei giudici attualmente in servizio presso le Corti di Giustizia, tenuti a svolgere le medesime funzioni con le medesime responsabilità, e le retribuzioni riconosciute ai magistrati tributari (siano essi assunti per concorso che quelli che transiteranno dalle altre magistrature) chiamati a comporre gli stessi collegi e la stessa attività giudiziaria.

Alla luce di quanto evidenziato, AMT chiede una attenta riflessione su quanto sottoposto alla Sua attenzione, auspicando un intervento deciso e immediato, diretto a rideterminare e aggiornare i compensi spettanti ai giudici tributari che da decenni garantiscono il regolare e rapido svolgimento della giustizia tributaria nei due gradi di giudizio.

In occasione dell'adozione del decreto, previsto dall'art. 8, comma 4, della legge n. 130 ci si augura che Codesto Ministero:

- ridetermini i compensi spettanti ai giudici tributari, immutati da oltre 17 anni, in misura non inferiore al 200%, in considerazione del dovuto adeguamento e della rivalutazione, analogamente a quanto previsto per le altre magistrature, i dipendenti pubblici e tutti gli altri soggetti che svolgono servizio onorario.
- preveda un compenso aggiuntivo in caso di adozione di misure cautelari.
- valuti la reintroduzione delle misure incentivanti legate al CUT, eliminate con la legge n. 130 del 2022, a garanzia dei valori produttivi registrati dalle corti di merito e dell'abbattimento dell'arretrato e rapidità di risposta al cittadino contribuente e allo Stato.

Questa Associazione e con essa tutti i giudici tributari di cui ci si fa portavoce, confidano nella Sua nota sensibilità e attenzione verso le richieste, di buon senso, formulate e auspica di essere ricevuta, anche in formula da remoto.

Con i sensi della più alta considerazione e stima.

Roma, 19 gennaio 2023

Daniela Gebbi